

Progetto Sicurezza

Periodico di informazione, formazione e prevenzione infortuni
della Scuola Edile della provincia di Modena

in edilizia

Anno XIII - n°1 - 2003

Edilizia, più sostegno alla formazione

Intervista all'assessore provinciale Bergianti
sui finanziamenti pubblici dei corsi riservati agli edili

L'apprendista lo prepariamo noi

La Scuola edile è accreditata
per la formazione obbligatoria dei giovani

Speciale sulle principali inosservanze nei cantieri

Dagli scavi agli impianti elettrici, dall'igiene del lavoro
alla sicurezza macchine: elenco delle cose da non fare



ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI



Associazione Costruttori Edili e Complementari
della Provincia di Modena

Via Bellinzona, 27/a - Modena - Tel. 059.448.351 - Fax 059.448.330 - www.unioneindustriali.mo.it - e-mail: edili@unioneindustriali.mo.it



Collegio Imprenditori Edili - Viale Corassori, 24 - Modena - Tel. 059.341.233 - Fax 059.342.682 - e-mail: info@apiedili.it



Via Giardini, 45 Modena - Tel. 059.216.146 - Fax 059.433.405 - www.agci-emr.org - e-mail: agcimo@tsc4.com



Confederazione Nazionale
dei Artigianato - della Piccola
e Media Impresa
ASSOEDILI - Settore Costruzioni
ANSE - Specializzazioni Edili

Via Malavolti, 27 - Modena - Tel. 059.418.111 - Fax 059.418.598 - www.mo.cna.it - e-mail: gibellini@mo.cna.it



Via Emilia Ovest, 775 - Modena - Tel. 059.893.111 - Fax 059.828.097 - www.lapam.mo.it - e-mail: webmaster@lapam.mo.it



Via Emilia Ovest, 101 (Palazzo Europa) - Modena - Tel. 059.384.011 - Fax 059.384.715 - e-mail: confcooperative.modena@confcooperative.it



Settore Cooperative Costruzioni - Via Fabriani, 120 - Modena - Tel. 059.403.011 - Fax 059.244.690 - www.modena.legacoop.it - e-mail: info@modena.legacoop.it



Via L. da Vinci, 5 - Modena - Tel. 059.345.760 - Fax 059.345.760 - e-mail: fenealmo@libero.it



Via Rainusso, 56/58 - Modena - Tel. 059.890.855 - Fax 059.335.716 - www.cislmodena.org - e-mail: filca_modena@cisl.it



FILLEA - CGIL Costruzioni e Legno

Piazza Cittadella, 36 - Modena - Tel. 059.326.246 - fax 059.241.671 - www.cgilmodena.it - e-mail: filleamo@er.cgil.it

L'infortunio in cronaca

Quella che è diventata una notizia come tante altre nasconde in realtà un fenomeno di dimensioni preoccupanti, sia a livello nazionale che internazionale

Di Angelo Caruso*

L'infortunio sul lavoro, ancor più se grave, è un evento che si presta a "far notizia" e le cronache, nazionali o locali a seconda delle forme e dei luoghi di accadimento, se ne occupano, spesso con titoli poco educativi.

In cronaca, assieme alla notizia di un infortunio sul lavoro, finiscono quei fatti che avvengono in una determinata comunità in modo che quest'ultima, informata degli eventi, possa migliorarsi, gioire, rammaricarsi e così via.

Spesso i fatti di cronaca sono accompagnati da servizi che, utilizzando l'evento specifico, avviano un dibattito, ospitano pareri, creano consapevolezza e quindi cultura.

Negli ultimi tempi, dopo un periodo di maggiore attenzione al fenomeno, l'infortunio è ritornato a essere raccontato solo in cronaca. Eppure, ogni volta che accade, rappresenta un evento i cui costi umani, sociali ed economici interessano non solo l'infortunato o il cantiere nel quale è avvenuto, ma l'intera comunità. L'ultimo congresso mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro (il

sedicesimo) ha impegnato i 2.600 partecipanti in una intera settimana di dibattito per meglio comprendere la drammaticità del numero degli infortuni e delle malattie professionali legati all'attività lavorativa. Circa due milioni di persone muoiono per cause di lavoro ogni anno nel mondo, di cui 355 mila a causa di infortuni, un milione e 574 mila per tecnopatie e 158 mila a causa di infortuni in itinere.

La causa primaria delle morti sono i tumori; solo l'amianto provoca la morte di 100 mila persone all'anno.

I costi economici determinati dagli infortuni e delle malattie professionali ammontano a circa il 4 per cento del Pil (Prodotto interno lordo) mondiale. In Italia si continua a registrare una spesa complessiva annuale, diretta e indiretta, di circa 55 miliardi di vecchie lire.

Le dimensioni del problema ci impegnano a uscire dalla cronaca o a utilizzare la cronaca per avviare una profonda riflessione sulle molteplici attività di prevenzione che possono essere messe in campo, partendo proprio dall'informazione. Tale riflessione è necessaria perché, a fianco dei rischi tradizionali, sempre più si registrano nuovi rischi sui quali mancano pre-



Angelo Caruso, direttore della Scuola edile

cise conoscenze.

L'esempio più ricorrente è la prevenzione del rischio chimico in presenza di prodotti cancerogeni, mutageni e tossici. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, non ci è consentito di continuare a registrare con rassegnazione che è uno dei maggiori "produttori" di infortuni!

Questo vale ancor più, come si legge in altra parte di questo periodico, se è vero che le moderne società devono tendere a una organizzazione produttiva e del lavoro che abbia al centro il "benessere" sul lavoro.

* Direttore Scuola edile



Progetto Sicurezza in Edilizia
Periodico della Scuola Edile di Modena
via dei Tipografi, 24
41100 Modena
Tel. 059/283511
Fax 059/281502
e-mail edilform@datas.it

Direttore responsabile
Angelo Caruso

Redazione
Silvio Cortesi

Foto
Roberto Brancolini

Progetto grafico e impaginazione
Sergio Bezzanti

Impianti e stampa
Grafiche Jolly
via F. Lear, 70 - Modena

Anno XIII
N°1 - 2003
Autorizzazione Tribunale di Modena n.1067
del 6/3/91

Spedizione in a.p. - art. 2 - comma 20/C
Legge n.662/96
Aut. Filiale EPI di Modena -
Tassa riscossa

Edilizia, la formazione è sostenuta

Negli ultimi anni la Provincia ha aumentato il finanziamento dei corsi riservati agli edili, senza tralasciare l'impegno sul versante della sicurezza

Formazione professionale per i lavoratori edili, ricambio generazionale, inserimento e addestramento degli immigrati, sicurezza dei cantieri, rapporti con la Scuola edile di Modena.

Sono gli argomenti affrontati nell'intervista realizzata con il vicepresidente della Provincia Claudio Bergianti, che è anche assessore provinciale all'Istruzione e Formazione professionale.

Quale posto occupa l'edilizia nell'offerta formativa finanziata dalla Provincia di Modena?

"A differenza del precedente ciclo di programmazione finanziata dal Fse (Fondo sociale europeo), in questo ciclo - di cui si è già chiuso il primo triennio e di cui ci accingiamo in questi mesi a progettare il prossimo - credo di poter affermare che l'edilizia occupa un posto crescente. Rispetto al passato, quando la nostra presenza era molto limitata - anche perché la Scuola edile utilizzava prevalentemente risorse proprie - l'attività formativa che riguarda il settore edile si è notevolmente espansa. Del resto lo confermano

anche i dati. Nel corso del triennio 2000-2002 abbiamo approvato corsi e attività che hanno coinvolto oltre mille addetti, per un totale di più di 10.500 ore di lezione e un onere complessivo a carico della Provincia di 1,350 milioni di euro. Se teniamo conto che per finanziare l'insieme della formazione professionale nel triennio 2000-2002 la Provincia ha avuto a disposizione poco meno di 40 milioni di euro, vediamo che al settore edile è stato destinato il 3,5 per cento delle risorse disponibili".

Le sembra un sostegno proporzionato al peso che il settore edile ha nell'economia modenese?

"A mio avviso sì, tenendo presente anche l'insieme delle attività che riguardano l'integrazione tra i mondi della scuola, della formazione e del lavoro. Mi sembra che il nostro sostegno al comparto edile possa essere giudicato più che soddisfacente. Tra l'altro non escludo che possa ulteriormente aumentare".

Cosa accadrà quando finiranno i soldi messi a disposizione dal Fondo



Chi è Bergianti

Carpigiano, 50 anni, laureato in Chimica e insegnante in un istituto superiore, Claudio Bergianti è assessore provinciale dal 1995. In precedenza è stato sindaco di Carpi per nove anni.

sociale europeo?

"Questa è una domanda alla quale è molto difficile rispondere, anche perché interessa tutto l'insieme della formazione professionale, non solo l'edilizia. Penso che l'Unione europea deciderà di avviare un nuovo ciclo di programmazione, che andrà presumibilmente dal 2006 al 2012. Da molti parti si paventa una notevole riduzione delle risorse, soprattutto in relazione all'allargamento dell'Ue. Non dimentichiamo che dal maggio 2004

entrano nell'Unione europea Paesi che hanno fabbisogni molto più elevati dei nostri, da tutti i punti di vista. Quindi, è probabile che le risorse disponibili per la formazione saranno inferiori, anche se ricordo che lo stesso timore si nutriva alla vigilia dell'attuale ciclo di programmazione (2000-2006), invece l'Emilia Romagna è risultata particolarmente premiata in virtù dell'efficienza della spesa che ha dimostrato. È chiaro, comunque, che per finanziare attività permanenti di formazione occorrerà reperire finanziamenti

FORMAZIONE IN EDILIZIA ATTIVITÀ APPROVATE DALLA PROVINCIA DI MODENA NEL TRIENNIO 2000-2002

TIPOLOGIE FORMATIVE	ATTIVITÀ	PARTECIPANTI	ORE	CONTRIBUTO	QUOTA PRIVATI	TOT GENERALE
Percorsi per studenti di scuola superiore	6	260	1.206	99.012,02		99.012,02
Formazione superiore post diploma	6	84	4.600	609.266,62		609.266,62
Formazione per l'assolvimento dell'obbligo formativo	1	14	1.200	149.410,98		149.410,98
Formazione per l'inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti	1	12	200	18.913,99	2.758,01	21.672,00
Formazione per occupati	30	685	3.445	474.039,02	199.901,40	673.940,42
Totale	44	1.055	10.651	1.350.642,63	202.659,41	1.553.302,04

	ATTIVITÀ	PARTECIPANTI	ORE	CONTRIBUTO
Totale formazione programma 2000-2002	932	36.247	328.746	39.647.799,10
Totale formazione in edilizia 2000-2002	44 (4,72%)	1.055 (2,91%)	10.651 (3,24%)	1.350.642,63 (3,41%)

certi e costanti (nazionali e/o regionali), perché non si può più pensare di ricorrere per sempre al Fondo sociale europeo. E qui devo amaramente constatare che la linea di tendenza nazionale va esattamente nella direzione opposta. La Legge Finanziaria 2003 ha fortemente ridotto, e in alcuni casi abolito, le poche risorse rimaste per co-finanziare alcune attività come l'obbligo formativo per i giovani o i corsi Ifts (istruzione e formazione tecnica superiore). Se vogliamo continuare a svolgere queste attività - e la Provincia di Modena lo vuole - dovremo attingere interamente al Fse, e poi vedere come fare dopo il 2006".

L'edilizia attira sempre meno giovani. Che cosa si può fare per ovviare a questo problema?

"La difficoltà a reperire manodopera giovanile in edilizia è sicuramente una delle questioni più rilevanti. Noi abbiamo cercato di affrontarla in modi diversi. Innanzitutto con la formazione dei ragazzi in uscita dalle scuole che più tradizionalmente formano i futuri addetti dell'edilizia, cioè gli istituti superiori per geometri. Inoltre abbiamo cominciato a proporre attività formative su aspetti innovativi delle costruzioni, come la bioedilizia, l'impiego dei nuovi materiali, il recupero, il restauro, che più facilmente possono attirare i giovani e avvicinarli al settore edile. Sul restauro di beni architettonici dell'Appennino proprio con la Scuola edile di Modena abbiamo vissuto un'esperienza molto interessante, di cui ha dato conto anche questa rivista".

Gli unici disponibili a lavorare in edilizia sembrano ormai essere soltanto gli stranieri. Come abbinare la loro formazione professionale con la loro integrazione nella società modenese?

"Beh, direi che innanzitutto formarli al lavoro significa già favorire la loro integrazione. Tuttavia, prima della formazione professionale di base in senso stretto, gli immigrati hanno bisogno di una formazione linguistica. In questi anni abbiamo operato per mettere in relazione gli enti che propongono corsi di alfabetizzazione per adulti con quelli che si occupano di formazione professionale vera e propria. Ci sono numerose esperienze sul territorio che hanno dato e continuano a dare buoni risultati, anche se è difficile raggiungere tutti i potenziali utenti".

La committenza lamenta un calo generale nella qualità delle opere edili. È un problema di carenza formativa o dipende dal fatto che le imprese sembrano più orientate alla quantità?

"È una domanda alla quale non è faci-

le rispondere. Personalmente credo che si stia pagando un prezzo al ricambio generazionale, che avviene con fatica, e alla nuova fase che vive il settore edile. Da un lato le competenze tradizionali del "vecchio muratore" rischiano di scomparire e sono difficilmente tra-

smettibili. Dall'altro c'è uno stress evidente nel rapporto costi-ricavi che finisce con l'incidere negativamente sulla qualità e durata delle opere. Tuttavia penso che le imprese possano essere stimolate a far meglio dalla crescente consapevolezza del committente, sempre più informato e sensibile al tema della qualità. Naturalmente questo non basta, occorre anche incrementare l'attività di controllo e vigilanza, non solo da parte degli enti preposti, ma anche da parte delle associazioni dei consumatori, dei sindacati degli inquilini, delle organizzazioni dei proprietari ecc.

A monte di tutto, però, la differenza la possono fare solo le imprese che decidono un approccio più orientato alla qualità. Comporta maggiori oneri, ma alla lunga dà grandi vantaggi competitivi".

Quali sono le competenze della Provincia nella formazione alla sicurezza in edilizia?

"Tutte le nostre attività formative, non solo quelle rivolte al settore edile, contengono una parte rilevante dedicata alla sicurezza, la quale rappresenta un pilastro trasversale dell'intera programmazione svolta a livello europeo, regionale e provinciale. Oltre a ciò, noi sosteniamo anche corsi specifici per la sicurezza in edilizia, a eccezione di quelli previsti dalle normative, come la 626, in quanto il Fondo sociale europeo non finanzia - e non potrebbe essere diversamente - attività formative alle quali le imprese sono obbligate per legge. In più abbiamo svolto corsi per i controllori della sicurezza nei cantieri, cioè gli ope-

ratori di Inail, Inps, Ispettorato del Lavoro; senza dimenticare che, come Provincia, su questo tema teniamo aperto da anni un tavolo di confronto con le parti sociali, mentre nel 1999 abbiamo firmato un protocollo sugli appalti pubblici che contiene un capitolo interamente dedicato alla sicurezza. Nonostante tutto questo, sappiamo bene che l'edilizia resta un'attività lavorativa ad altissimo rischio e ci sentiamo impegnati, al pari delle altre istituzioni, delle imprese e dei sindacati, a diffondere una vera cultura della prevenzione".

Come giudica i rapporti tra la Scuola edile di Modena e la Provincia?

"Mi sembrano senz'altro buoni. La Scuola edile di Modena è uno degli enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia Romagna in quanto possiede tutti i requisiti richiesti, e partecipa quindi ai bandi pubblici attraverso i quali la Provincia finanzia le

attività formative. Come dicevo prima, negli ultimi anni è cresciuta notevolmente la presenza della Scuola edile nei corsi per l'edilizia da noi sostenuti; questo non per appoggi o amicizie politiche, ma solo ed esclusivamente in virtù della storia, dell'esperienza e delle competenze acquisite dalla Scuola edile, oltre che per le sue connotazioni istituzionali e sociali. Alla fine di gennaio ho anche incontrato i sindacati proprio per parlare della Scuola edile di Modena. Abbiamo chiarito che la Provincia finanzia i corsi sulla base di bandi pubblici ai quali possono partecipare tutti gli enti accreditati, anche se non sono modenese. Noi siamo ben lieti di collaborare con la Scuola edile, alla quale raccomandiamo quello che diciamo a tutti gli enti di formazione, e cioè che bisogna lavorare sempre meglio. A questo scopo sia la Provincia che la Regione offrono opportunità formative (corsi di aggiornamento, incontri di approfondimento ecc.) rivolte agli operatori degli enti per aiutarli a crescere e metterli in condizione di lavorare sempre meglio. ●

All'apprendista ci pensiamo noi

La Scuola edile di Modena è abilitata per la formazione obbligatoria dei giovani

Ogni anno in Emilia Romagna 50 mila giovani di età compresa tra 16 e 24 anni trovano lavoro come apprendisti. Ogni anno nella nostra regione 40 mila aziende trovano manodopera giovane e flessibile grazie al contratto di apprendistato.

Sono numeri che dimostrano quanto sia valido questo strumento che permette di coniugare il lavoro con l'apprendimento e che rappresenta una doppia opportunità sia per i giovani che per le imprese. I primi lavorano e continuano ad imparare all'interno e all'esterno dell'azienda, le seconde godono di agevolazioni fiscali e possono avvalersi di collaboratori più qualificati.

Il nuovo contratto di apprendistato è regolato dalle legge n. 196 del 1997 (il cosiddetto "pacchetto Treu"), in particolare all'art.16, intitolato "Norme in materia di promozione dell'occupazione" il quale, attuando le intese con le parti sociali, ha riformato profondamente il contratto del lavoro a causa mista dell'apprendistato, rendendolo più flessibile e facendone potenzialmente lo strumento principale di transizione dalla scuola al lavoro. Da semplice sgravio contributivo quale era diventato, il contratto di apprendistato riassume appieno la sua potenzialità di laboratorio formativo per l'apprendista stesso, per le aziende e per il sistema formativo in generale. L'apprendistato garantisce la qualità della formazione attraverso l'equilibrio tra pratica e teoria, un'efficiente funzione di tutoraggio, un contratto chiaro tra azienda, ente di formazione e apprendista.

Chi sono gli apprendisti

Possono essere apprendisti i giovani di età compresa tra i 16 e 24 anni (26 anni nelle aree di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081/93). I limiti di età sono elevati di due anni per i portatori di handicap. La durata del contratto non può essere superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro; in ogni caso non può essere

inferiore a 18 mesi e non superiore a quattro anni.

Il ruolo delle aziende

Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 alle aziende sono garantite le nuove agevolazioni contributive, a patto che gli apprendisti partecipino ai corsi di formazione esterna all'azienda per 120 ore medie annuali per ogni anno di contratto, prevedendo, secondo modalità previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, eventuali riduzioni orario per diplomati e laureati, in presenza di un'offerta formativa da parte della Regione.

Le imprese devono adempiere agli obblighi di legge compilando e inviando alla Regione entro 30 giorni il modulo e comunicando il nominativo del tutor. Il tutor aziendale è una figura chiave perché guida l'apprendista nel lavoro/apprendimento all'interno dell'impresa e valorizza la formazione esterna attraverso la collaborazione col tutor delle attività formative al fine di ottimizzare la crescita dell'apprendista in coerenza con la crescita dell'impresa.

Cosa fa la Regione

La Regione Emilia-Romagna garantisce il diritto alla formazione esterna degli apprendisti attraverso gli enti abilitati su

tutto il territorio regionale. Tra essi c'è la Scuola edile di Modena, specializzata nella formazione degli apprendisti assunti dalle imprese edili. Sono già diverse decine gli apprendisti edili che negli ultimi tempi hanno assolto l'obbligo formativo presso la Scuola edile, che fornisce anche (quando necessario) un tutor linguistico.

I programmi e i materiali didattici sono prodotti dalla Regione in collaborazione con gli enti di formazione e di ricerca. L'attuale collana di testi, manuali e cd-rom è composta da:

Vade te cum - una guida con cd-rom per accompagnare l'apprendista che sta svolgendo la formazione obbligatoria;

Agenda del tutor aziendale - una guida per il ruolo del tutor aziendale nella formazione degli apprendisti;

Inglese per apprendisti - un corso interattivo multimediale di lingua inglese con cd-rom;

Manuale dell'insegnante;

Lingua italiana per stranieri - materiale didattico di consolidamento della conoscenza della lingua italiana;

Safetyville - cd-rom interattivo sulle tematiche della sicurezza sul lavoro.

Per il primo anno di formazione esterna i programmi didattici hanno lo scopo di sostenere la professionalità del giovane in un mercato del lavoro mutevole e difficilmente prevedibile. Dal

secondo anno di formazione gli obiettivi didattici sono più legati allo specifico settore e al lavoro svolto. La

Regione svolge un ruolo di programmazione e controllo sulla capacità di erogare del sistema della formazione. Inoltre, la Regione, attraverso gli enti abilitati, programma la formazione per i tutor aziendali con lo scopo di migliorarne le competenze formative. Al fine di garantire un'adeguata e coerente informazione la Regione ha realizzato un sito web dedicato all'apprendistato

www.formazione.it/apprendistato per la diffusione di informazioni relative ai corsi di formazione previsti e organizzati per gli apprendisti. ●



Elenco delle inosservanze maggiormente ricorrenti nei cantieri

OPERE PROVVISORIALI

- L'opera provvisoria non è allestita a regola d'arte e non è idonea.
- Nei lavori ad altezza superiore a 2 m non sono predisposte idonee opere provvisorie.
- L'altezza dei montanti non supera di almeno 1,20 m il piano di gronda.
- Il ponteggio non è efficacemente ancorato alla costruzione.
- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti e passerelle non hanno spessore adeguato al carico da sopportare (sono presenti pannelli d'armatura anziché normali tavole da ponte) e/o non sono accostate alla costruzione.
- Gli impalcati sono sprovvisti di parapetto normale e tavola fermapiede.
- L'impalcato non ha il sottoponte di sicurezza.
- Le andature e le passerelle non sono dotate di normale parapetto e tavole fermapiede; sono di larghezza insufficiente (0,60 m per il passaggio dei lavoratori - 1,20 m per il trasporto di materiali).
- Manca il progetto, la relazione di calcolo e il disegno esecutivo del ponteggio (quando sia alto più di 20 m. o non realizzato nell'ambito dello schema tipo) firmato da Ingegnere o Architetto abilitato.
- Manca il disegno esecutivo del ponteggio (nei casi non previsti dal punto precedente) firmato dal capo cantiere.
- Ai piedi dei montanti del ponteggio mancano le piastre di base (o basette) e/o sul ponteggio mancano le controventature trasversali e longitudinali.
- Gli addetti salgono/scendono lungo i montanti del ponteggio (mancano le scale di collegamento ai piani del ponteggio).
- Il ponte su ruote non è dotato del dispositivo di blocco sulle ruote, non è ancorato e non è montato completamente.

SCAVI

- Gli scavi non sono protetti da idoneo parapetto.
- Le pareti degli scavi (> 1,5 m) non sono armate né consolidate.
- Presso il ciglio dello scavo sono depositati materiali.

SCALE

- Le scale a mano non sono vincolate a posti stabili e non sporgono di 1 m oltre il piano di accesso. Le scale a mano non sono sistemate e vincolate in modo da evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate.
- Le scale portatili non sono provviste di dispositivi antisdruciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti.
- La scala doppia non è provvista del dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.
- Per l'effettuazione di lavori sopraelevati sono state fornite scale portatili (semplici o doppie) anziché attrezzature adeguate quali trabattelli, ponte a cavalletti, piattaforme di lavoro protette, ecc. Inoltre i lavoratori assumono una posizione instabile mettendosi a cavalcioni sull'apice della scala doppia, con elevato rischio di caduta. Le situazioni di rischio sopradescritte non sono riportate nel documento di valutazione dei rischi (art. 4 e 35 D.Lgs. 626/94), né sono state fornite disposizioni di sicurezza con le limitazioni d'uso delle scale portatili (art. 21 D.Lgs. 626/94) art. 69 DPR 164/56. Le scale fisse in muratura sono sprovviste di parapetto normale e tavola fermapiede.

APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI

- Le aperture nelle solette, nei solai o nelle piattaforme sono prive di tavolati di protezione o di parapetto completo.
- Le aperture nelle pareti e/o vani degli ascensori sono prive di parapetto completo o di impalcati di protezione.



PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

- Non sono predisposti idonei passaggi per il personale in servizio.
- La zona di carico e manovra a terra dell'argano di sollevamento non è delimitata con barriere al fine di impedire il passaggio o la permanenza dei lavoratori.
- La zona di lavoro (piegaferrì - betoniera - sega circolare) vicina al ponteggio o al posto di caricamento e sollevamento di materiali non è protetta da solido impalcato contro la caduta di materiali.
- I lavori che espongono alla caduta dall'alto ad altezza $> 2\text{m}$ sono eseguiti senza cintura di sicurezza, fune di trattenuta e di scorrimiento (non presenti in luogo). Il materiale di demolizione viene gettato dall'alto.
- I lavoratori esposti al rischio di caduta di materiali o di contatto con elementi pericolosi non sono provvisti di protezione del capo (elmetto).
- I lavoratori esposti al rischio di offesa degli occhi per proiezioni di schegge o schizzi di sostanze irritanti o nocive non sono muniti di occhiali, visiere o schermi.
- I lavoratori esposti al rischio di schiacciamento, perforazione, ustione non sono provvisti di calzature resistenti e adatte alla particolare natura del rischio.

IMPIANTI ELETTRICI

- Le opere provvisorie non sono protette contro le scariche atmosferiche, ovvero l'impresa non ha esibito la relazione di calcolo sulle probabilità di fulminazione che dimostri l'accettabilità del rischio, come richiesto dalla norma di buona tecnica C.E.I. 81-1.
- L'impianto elettrico non possiede i necessari requisiti di idoneità e sicurezza (i quadri installati in cantiere non sono certificati e conformi alla norma europea EN 60439-4 o alla norma C.E.I. 17-13/4; sono utilizzate prese e spine di tipo civile inadatte alle caratteristiche ambientali; sono utilizzati cavi flessibili privi di guaina antiabrasiva, ad es. tipo H07-RN-F, per la presa mobile).
- Le parti metalliche delle opere provvisorie e degli impianti non sono connesse elettricamente a terra.
- Il quadro elettrico non possiede interruttore differenziale da 0,03 A.
- Si svolgono lavori in prossimità di linee elettriche aeree ($< 5\text{ m.}$) in assenza di adeguate protezioni o precauzioni atte a evitare contatti o pericolosi avvicinamenti.

IGIENE DEL LAVORO

- Non è presente la cassetta di pronto soccorso o di medicazione.
- I lavandini non sono idonei per numero/non sono presenti.
- I servizi igienici non sono idonei/non sono presenti.
- Il locale spogliatoio non è idoneo/non è presente.
- Nel cantiere non è presente/non è idoneo il locale di ricovero del personale.
- Le installazioni igienico-assistenziali non sono mantenute pulite.
- I lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto si svolgono in mancanza/mancato rispetto del piano di lavoro relativo alla bonifica. I lavori sono iniziati in assenza del rilascio di nulla osta o di prescrizioni, prima che fossero trascorsi novanta giorni dall'invio del piano di lavoro alla A.S.L. competente.
- L'impresa non ha documentato di essere in possesso del rapporto di valutazione del rumore.



- I lavoratori esposti a rumore (Lep, d > 85 dBA) non effettuano le visite mediche previste.
- I lavoratori non effettuano le visite mediche previste in funzione delle lavorazioni svolte.

SICUREZZA MACCHINE

• Sulla macchina i dispositivi di messa in moto e arresto del motore sono disposti in modo da non evitare azionamenti accidentali.

- Gli organi di trasmissione del moto non sono protetti sulla macchina Y.
- La zona di operazione del braccio raschiante dell'impianto di betonaggio non è protetta.
- Gli organi di piegatura del tondino (perno piegante, perno centrale e l'elemento di riscontro) non sono protetti con riparo incernierato (con dispositivo di blocco art. 72 DPR 547/55) realizzato con porzione trasparente (norma EN 292-2).
- Non sono state adottate misure adeguate al fine di eliminare o ridurre il pericolo di contatto con gli elementi necessari alla piegatura del tondino (doppio comando a uomo presente con dispositivo di trattenuta /comando manuale semplice a uomo presente con trattenuta ferri, lato operatore e attrezzo di presa barra lato piegato).
- La protezione è sprovvista del dispositivo di blocco (microinterruttore) su ...
- La sega circolare fissa è sprovvista di solida cuffia registrabile di protezione sulla lama, del coltello divisore, dello schermo di protezione inferiore, di avvisi di sicurezza.
- La lavorazione di piccoli pezzi avviene senza l'uso di appositi spingi pezzi.
- Il mezzo..... viene impiegato in modo inappropriato alle sue caratteristiche tecnico/costruttive.
- La macchina..... è sprovvista del dispositivo di sicurezza contro il riavviamento automatico dopo l'interruzione e il ripristino dell'alimentazione elettrica (CEI 44-5 punto 5.4).
- La macchina/attrezzatura di lavoro... non è adeguata al lavoro da svolgere ovvero adattata a tali scopi e inadatta ai fini della sicurezza. Non è utilizzata correttamente (secondo il libretto d'uso e manutenzione).
- I lavoratori non hanno ricevuto una formazione adeguata sull'uso dell'attrezzatura... (per esempio sega circolare).

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

- La zona di rotazione della gru a bandiera non è provvista di idonea delimitazione.
- Gli impalcati dei castelli sono sprovvisti di parapetto completo, il varco risulta troppo ampio (senza fermapiè di 30 cm) e non delimitato da sostegni laterali.
- I montanti dell'impalcatura dove è fissato l'apparecchio di sollevamento non sono rafforzati e controventati idoneamente.
- Il sollevamento dei laterizi del pietrame e di altri materiali minuti non è effettuato correttamente a mezzo di benne o cassoni metallici.
- L'argano a cavalletti di portata di Kg. montato sul ponteggio è ancorato con un sistema inadatto a garantire la stabilità del mezzo e del carico. L'impresa ha utilizzato bidoni pieni d'acqua anziché staffe di ferro annegate nel getto dei solai o zavorragli, conformi alla Circolare n° 22/31/A0-6 del 31.07.81 del Min. del Lav. che recita "Il cavalletto deve essere corredato di due contenitori di zavorra e predisposto in modo da poterli applicare alla parte posteriore della struttura portante; i contenitori devono avere una capienza adeguata alla portata prevista per ogni tipo di elevatore; il volume del contenitore deve essere calcolato per materiale con peso specifico non sup. a 1300 Kg/cm; lo zavorraggio con liquido è vietato. Onde evitare manomissioni alla zavorra, i contenitori dovranno essere muniti di apposito coperchio con gancio che permette l'applicazione di un lucchetto".

La Circolare prevede l'uso dell'elevatore senza zavorra qualora si provveda a un adeguato ancoraggio con modalità indicate da un tecnico abilitato a norma di legge (dichiarazione da conservarsi ed esibire da parte dell'utilizzatore dell'apparecchio).

- Sui mezzi di sollevamento e accessori non è indicata la portata massima ammissibile.
- Il gancio dell'apparecchio di sollevamento è privo del dispositivo di chiusura all'imbocco.
- L'apparecchio di sollevamento è privo di efficiente dispositivo di fine corsa superiore (es. danneggiato).
- Le funi dell'apparecchio di sollevamento..... non sono state sottoposte a verifica trimestrale.
- I carichi non sono imbracati con mezzi idonei.
- L'accesso al posto di manovra non è agevole e sicuro in quanto vi è il rischio di caduta dall'alto per il lavoratore addetto all'elevatore (né sono adottate le misure sostitutive previste dagli artt. 10, 56 o 57 DPR 164/56).
- L'utente non esibisce a richiesta documentazione comprovante l'avvenuta denuncia all'I.S.P.E.S.L. (o certificato di omologazione) dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. tipo 000. L'apparecchio di sollevamento di portata sup. 200 Kg. non è stato sottoposto alle verifiche periodiche previste.

ADEMPIMENTI PREVENZIONALI

- Manca (non esibito né presentato) il documento (o autocertificazione) di valutazione dei rischi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Non è stata effettuata la comunicazione di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'impresa NNN.
- Non è stato previsto né effettuato un programma di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi lavorativi, né sono state impartite procedure di sicurezza e quelle riguardanti il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori.
- Non sono stati forniti D.P.I. adeguati al rischio, anche in relazione al contenuto degli allegati III, IV, V del D.Lgs. 626/94 (p. es. sono presenti cinture di posizionamento anziché imbracature e fune di scorrimento al fine di proteggere il lavoratore dal rischio di caduta dall'alto per il montaggio del ponteggio - art. 10 DPR 164/56). I D.P.I. ... non sono conformi all'art. 42 e 45 D.Lgs. 626/94 ovvero i D.P.I.

in uso non sono conformi alla normativa vigente. I D.P.I. ... non sono mantenuti in efficienza, sono in stato di evidente usura. Non sono state fornite istruzioni circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico (p.es. il lavoratore indossa il D.P.I. al contrario).

- Non sono state predisposte da parte del committente/impresa appaltante azioni di coordinamento e cooperazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

DIRETTIVA CANTIERI

- Non sono state rispettate le misure generali di tutela previste dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94 nell'organizzazione delle operazioni di cantiere e nell'esecuzione dei progetti, nelle scelte tecniche Non è stata determinata la durata dei lavori o delle loro fasi al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza. Non sono stati designati i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

- Non è stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento. Non è stato predisposto il fascicolo tecnico.

- Non sono state assicurate le azioni di coordinamento (previste/non previste) nel piano di sicurezza e di coordinamento. Né sono state contemplate le procedure di lavoro per.....

- Non sono stati proposti al committente né sono stati presi i provvedimenti di sospensione dei lavori per le gravi inosservanze di cui al precedente verbale /comunicazione scritta

- I lavoratori autonomi, per lo svolgimento di non utilizzano attrezzature di lavoro e/o D.P.I. conformi alle disposizioni del D.Lgs. 626/94. Non sono state osservate le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e contenute nel

- I datori di lavoro non rispettano le prescrizioni di cui all'allegato IV. Non hanno predisposto il Piano Operativo di Sicurezza o non lo rispettano.

- Non è stata inviata all'Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza la Notifica Preliminare.

- I datori di lavoro e i lavoratori autonomi non hanno attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, in particolare

ALTRE INOSSERVANZE NEI CONFRONTI DEI PREPOSTI, LAVORATORI

- Il direttore di cantiere /il capo cantiere/ in qualità di preposto, non ha richiesto l'adozione delle misure di sicurezza previste al fine di prevenire le situazioni di rischio rilevate / ha consentito lo svolgimento delle attività lavorative nelle situazioni di rischio.....rilevate. I lavoratori non osservano le norme di sicurezza, non sono a conoscenza dei rischi specifici né delle misure di prevenzione Non è stato disposto l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

- Il lavoratore ha rimosso/modificato la protezione della macchina senza autorizzazione e avendo ricevuto istruzioni d'uso in sicurezza (teorico-pratica) ed espresso divieto di rimozione del carter microasservito.

- Il lavoratore munito di imbracatura durante il montaggio del ponteggio non è assicurato alla fune di scorrimento, non allestita. ●



La sicurezza nel contratto

Tre articoli sono dedicati alla Scuola edile e alla sicurezza e prevenzione infortuni

È stato firmato il 17 febbraio scorso il contratto collettivo provinciale integrativo del settore edile.

L'intesa, siglata dalla Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni Fillea-Cgil, Filca-Cisl, FeNeal-Uil e da Ance, Api, Cna, Lapam Federimpresa, Confcooperative e Legacoop di Modena, si applica nella provincia di Modena a tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel c.c.n.l. 29/01/2000 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Il contratto si compone di ventidue articoli. Qui citiamo i tre articoli che più interessano la Scuola edile e il Cpt, sia perché uno li riguarda direttamente (l'art. 17), sia perché gli altri due (il 18 e 19) hanno per oggetto la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 17 - ENTE SCUOLA E COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

La Scuola edile (I.I.P.L.E.) istituita ai sensi della vigente contrattazione nazionale e provinciale:

- costituisce l'organismo con funzione di Ente scuola e CTP (Comitato Territoriale Paritetico);
- promuove e attua, nei modi e nelle forme previste dai rispettivi statuti, ogni iniziativa idonea a favorire opportunità di lavoro in base alle esigenze del settore;
- promuove e svolge l'attività formativa in materia di sicurezza.

La Scuola edile alla conclusione dei corsi di addestramento rilascia un attestato di idoneità che sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inquadramento professionale, sempreché i lavoratori interessati siano adibiti a mansioni inerenti la materia di addestramento. Nell'ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell'occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l'opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività di formazione con le effettive necessità

aziendali. A tal fine si impegnano affinché la Scuola edile individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato e a sostenere la concorrenza organizzando corsi di formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli apprendisti. Per lo studio, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, l'ente Scuola e il CTP svolgeranno la loro attività anche, accordandosi ove possibile a ogni livello, con altri organismi paritetici costituiti in ambito provinciale ed extraprovinciale e con centri di formazione comunque denominati che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle singole autonomie e specificità.

A tal fine la scuola provvederà a stipulare appositi accordi o a recepire quelli sottoscritti dalle parti e provvederà a destinare le risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle attività connesse.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il contributo di formazione e sicurezza viene ridefinito, a far data dal 1/3/1998, nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edili della provincia e che sarà versato dalle imprese alla Cassa Edili stessa. Sulla base dell'esigenza di bilancio rispetto alle attività svolte per la formazione e la sicurezza, le parti possono concordare una percentuale diversa rispetto a quella attuale.

Art.18 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE

Nell'ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza (Rlst) per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza; lo stesso viene individuato e riconosciuto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità attinente al settore.

Il Rlst dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell'inizio della propria atti-

vità, a un corso formativo gestito dal CTP e a corsi di aggiornamento.

Nelle imprese con più di 15 dipendenti il Rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o al loro interno; nell'impossibilità di eleggere o designare al loro interno il rappresentante alla sicurezza, le parti si incontreranno entro il 31/12/2003 al fine di valutare l'eventualità di individuarlo nel Rlst compatibilmente con le normative contrattuali e di legge vigenti.

Per consentire al Rlst lo svolgimento dei propri compiti, a far data dal 1/3/1998 le imprese fino a 15 dipendenti che hanno optato per il Rlst dovranno versare lo 0,15% del salario lordo, imponibile Cassa Edili, in un apposito fondo presso la Cassa Edili stessa.

La nomina del Rlst sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle imprese edili operanti nel territorio di Modena.

Art. 19 - PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO

Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi a visita sanitaria (medicina preventiva del lavoro) verranno concessi ai lavoratori interessati, operai e impiegati, permessi necessari non retribuiti.

Il periodo di attuazione delle visite verrà concordato tra le rappresentanze sindacali aziendali e l'azienda.

Sarà cura della istanza sindacale aziendale chiedere agli Enti prescelti per l'attuazione delle visite di includere nei programmi i lavoratori dipendenti delle imprese interessate.

L'allontanamento degli interessati dall'azienda dovrà in ogni caso essere articolato secondo modalità da concordarsi al fine di non arrecare intralcio al normale svolgimento dell'attività produttiva. Sarà cura dell'azienda presentare alla Cassa Edili l'elenco dei beneficiari dei permessi di cui sopra con l'elenco delle ore usufruite per le visite mediche con relativa documentazione. Tale accordo trova la sua disciplina nel Regolamento della Cassa Edili. ●

L'Ue per un lavoro sano e sicuro

La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono una delle priorità dell'Unione europea

Nei mesi scorsi il Consiglio dell'Unione europea ha discusso una risoluzione riguardante una nuova strategia comunitaria per garantire e migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nel periodo 2002-2006. Si tratta di un documento politico di grande importanza, perché impegna sia le istituzioni europee che gli Stati membri (tra cui l'Italia) a elevare la qualità del lavoro, di cui la salute e la sicurezza costituiscono senza dubbio elementi essenziali.

Il documento prende spunto dalla comunicazione della Commissione europea dell'11 marzo 2002, intitolata "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza (2002-2006)", che costituisce uno degli obiettivi previsti nell'Agenda sociale europea, considerando che l'articolo 137 del Trattato che istituisce la Comunità europea ha consentito di disporre di un importante patrimonio legislativo comunitario in materia di sicurezza e di salute

sul luogo di lavoro. La Commissione europea riconosce che l'applicazione della legislazione non ha ancora dato i risultati previsti; il numero in assoluto degli infortuni sul lavoro resta elevato, si osserva un aumento del loro numero in taluni Stati membri (tra cui l'Italia) e in determinati settori (tra i quali l'edilizia). Inoltre il livello di sinistrosità nei paesi candidati a entrare nell'Ue è sensibilmente superiore alla media comunitaria, e pertanto è importante che la nuova strategia ponga rimedio a questa situazione.

Il Consiglio prende atto che, a parere della Commissione, per conseguire l'obiettivo di un continuo miglioramento del benessere sul luogo di lavoro i soggetti interessati devono perseguire svariati obiettivi tra cui:

- la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- la maggiore prevenzione delle malattie professionali, specialmente delle malattie che continuano a colpire gran parte dei lavoratori europei, ad

esempio le malattie provocate dall'impiego di sostanze pericolose quali l'amianto, la perdita dell'udito e i disturbi muscoloscheletrici;

- la necessità di prendere in considerazione i cambiamenti avvenuti nella composizione della popolazione attiva, in conseguenza dell'invecchiamento della popolazione attiva, dell'evoluzione demografica, della situazione dei lavoratori disabili, delle diversità etniche e culturali nelle imprese e della loro incidenza ai fini della valutazione e prevenzione dei rischi di infortuni e di malattie. A tal fine le azioni di prevenzione dovranno integrare maggiormente la dimensione dell'età per quanto riguarda in particolare i giovani e i lavoratori anziani;

- la necessità di prendere in considerazione le trasformazioni nelle forme di occupazione e nelle modalità di organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro;

- la necessità di prendere in considerazione la dimensione delle imprese, specialmente per quanto attiene al miglioramento dell'accesso delle piccole e medie imprese, delle microimprese o dei lavoratori autonomi alle azioni di formazione, informazione, sensibilizzazione e prevenzione dei rischi;

- individuare, diffondere e sviluppare buone prassi che creino condizioni di lavoro che favoriscano una maggiore sicurezza e salute dei lavoratori.

D'altro lato il Consiglio prende atto che, per poter instaurare una cultura della prevenzione e modificare i comportamenti, è necessario migliorare la conoscenza dei rischi dei soggetti interessati attraverso l'educazione, la sensibilizzazione e l'anticipazione dei nuovi rischi. A tale scopo occorre:

a) promuovere la cultura della prevenzione già dalle prime fasi dell'istruzione e mantenere una formazione professionale continua, condotta con regolarità e adattata al lavoro quotidiano;

b) sensibilizzare circa il valore della reintegrazione nel lavoro delle persone disabili;

c) procedere all'identificazione e all'analisi dei rischi basata su una raccolta sistematica di informazioni e di pareri scientifici. Inoltre, gli organismi di ricerca dovranno coordinare i loro rispettivi programmi, orientandoli alla soluzione di problemi e preparando il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

d) migliorare la comprensione dei





fattori umani e dei comportamenti per tradurre più efficacemente nelle azioni pratiche la conoscenza dei rischi e della prevenzione;

e) promuovere lo scambio di informazioni sulle buone prassi tra gli Stati membri.

Il Consiglio condivide il parere della Commissione secondo cui un'efficace applicazione del diritto comunitario è una condizione necessaria per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro.

Ciò richiede, in particolare, un controllo e una sorveglianza efficaci e di pari livello dell'applicazione della legislazione in tutti gli Stati membri.

Sarà inoltre essenziale l'elaborazione di strumenti non vincolanti (manuali tecnici, codici di buone prassi ecc.) che facilitino l'applicazione delle norme di legge nelle imprese.

Il Consiglio concorda con la Commissione nel ritenere che il dialogo sociale sia un elemento fondamentale per favorire il progresso, in quanto permette di applicare la legislazione esistente in modo efficace e di affrontare i rischi e i problemi specifici dei settori d'attività e delle professioni, e sottolinea l'importanza della responsabilità sociale

delle imprese.

Il Consiglio rileva la necessità di promuovere l'integrazione della salute e della sicurezza sul lavoro nelle altre strategie comunitarie. A tale riguardo occorrerebbe:

- rafforzare l'integrazione della salute e della sicurezza sul lavoro nella strategia europea per l'occupazione;

- migliorare il collegamento con le norme comunitarie relative alla fabbricazione e alla commercializzazione delle attrezzature da lavoro e dei prodotti chimici;

- rafforzare, attraverso la collaborazione, i nessi tra la nuova strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza e quella in materia di salute pubblica;

- garantire che l'esecuzione di un contratto in seguito all'assegnazione di un appalto pubblico avvenga nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Il Consiglio europeo, dunque, accoglie con favore la comunicazione della Commissione su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006 e sottolinea la necessità di:

- tener conto dei cambiamenti che avvengono nel mondo del lavoro e di migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro;

- consolidare la cultura della prevenzione dei rischi, combinando i vari strumenti politici e realizzando partenariati tra i soggetti coinvolti nel campo della salute e della sicurezza e altri soggetti che possono influire sulla qualità e le condizioni di lavoro nonché integrando la salute e la sicurezza sul lavoro nelle decisioni strategiche delle imprese;

- dimostrare che una politica efficace in materia di sicurezza e salute sul lavoro è un fattore di competitività e che, per contro, la mancanza di strategia comporta costi aggiuntivi;

- basare un eventuale strumento comunitario su conoscenze tecniche adeguate sia dei rischi che delle strategie per la loro prevenzione;

- coinvolgere e far partecipare tutti i

soggetti - pubblica amministrazione e parti sociali - allo sviluppo della strategia affinché tali obiettivi possano essere realizzati.

Pertanto il Consiglio invita gli Stati membri a:

- definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adatte alle realtà nazionali fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media;

- assicurare una migliore applicazione della legislazione in vigore, in particolare mediante un controllo e una sorveglianza più efficaci dell'applicazione, mettendo a disposizione delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, consulenza e assistenza adeguate, come pure migliorando la formazione circa la prevenzione dei rischi professionali e adottando misure specifiche per ridurre gli infortuni e le malattie professionali nei settori ad alto rischio;

- promuovere la creazione di una vera e propria cultura della prevenzione, integrando i principi fondamentali della prevenzione sul lavoro nei programmi educativi e nelle azioni di formazione professionale permanente e anche attraverso campagne di sensibilizzazione e promozione della sicurezza e della salute sul lavoro.

Infine il Consiglio europeo invita le parti sociali (cioè associazioni imprenditoriali e sindacati) a:

- assumere un ruolo attivo nel trasmettere i principi fondamentali di questa nuova strategia a livello europeo, nazionale, regionale e delle imprese;

- promuovere e diffondere sul luogo di lavoro l'applicazione corretta dei principi di prevenzione dei rischi collegati al lavoro, in particolare attraverso il dialogo sociale settoriale a tutti i livelli;

- fornire ai membri delle rispettive organizzazioni l'accesso alla consulenza di persone competenti e a una formazione appropriata sulla salute e la sicurezza;

- collaborare con le autorità nazionali nella concezione e applicazione delle politiche nazionali degli Stati membri relative all'ambito contemplato nell'articolo 137 del Trattato istitutivo della Cee;

- collaborare, a livello di imprese, nella concezione dell'ambiente di lavoro allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e nell'applicazione degli adeguati dispositivi di protezione dei lavoratori. ●

Pos, ovvero la valutazione dei rischi

I datori di lavoro hanno il dovere di garantire la sicurezza e salute dei propri dipendenti. Per fare questo devono conoscere i rischi e prendere i relativi provvedimenti per prevenirli

In generale il datore di lavoro ha il dovere di assicurarsi che la sicurezza e la salute dei lavoratori sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte. Per fare questo deve effettuare la valutazione dei rischi, resa obbligatoria dal D.Lgs. 626 ed equivalente al Piano operativo di sicurezza.

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questi provvedimenti comprendono:

- prevenzione dei rischi professionali;
 - informazione dei lavoratori;
 - formazione professionale degli stessi;
 - organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.
- La valutazione dei rischi deve essere strutturata e attuata in modo da aiutare i datori di lavoro o le persone che controllano l'attività professionale a fare quanto segue:
- identificare i pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e valutare i rischi associati agli stessi, in modo da determinare quali provvedimenti debbano essere presi per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli altri lavoratori, nel rispetto delle norme di legge;
 - valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici impiegati e delle attrezzature che si trovano sul luogo di lavoro, nonché dell'organizzazione dello stesso;
 - controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati;
 - stabilire un elenco di priorità se si vede che sono necessarie ulteriori misure in conseguenza dei risultati della valutazione;
 - dimostrare ai datori di lavoro o alle per-

sone che si occupano delle attività di controllo, alle competenti autorità, ai lavoratori e ai loro rappresentanti, che tutti i fattori attinenti all'attività lavorativa sono stati presi in esame e ciò ha consentito di formulare un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi e ai provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità;

- garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati a seguito di una valutazione dei rischi, siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza e della sanità.

Il procedimento di realizzazione della valutazione dei rischi deve essere intrapreso dalla Direzione, in consultazione e/o con la partecipazione di tutte le istanze interessate sul luogo di lavoro, e cioè: datori di lavoro, dirigenti e dipendenti e/o loro rappresentanti, che possono contribuire assieme alle diverse fasi del procedimento.

Nei posti di lavoro in cui le circostanze e le condizioni sono mutevoli, come è il caso dei cantieri edili, la valutazione richiede di essere orientata in modo da tener conto di tali aspetti. I rischi possono essere definiti in modo generico, così da applicare i principi di eliminazione e di controllo dei medesimi anche se il posto di lavoro cambia. Pertanto, ad esempio, il principio di un montaggio corretto delle impalcature vale per tutti i cantieri edili.

La valutazione dei rischi deve essere effettuata non soltanto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante isolatamente, bensì attraverso il coinvolgimento dei dipendenti o dei loro rappresentanti i quali devono essere consultati nell'ambito di tale procedura e devono ricevere tutte le informazioni riguardanti le conclusioni delle valutazioni e i provvedimenti di prevenzione da porre in atto.

Un altro importante elemento che deve essere sempre considerato è la possibile presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di terze persone. Non si deve considerare che si tratti soltanto di persone anch'esse esposte a rischi eventuali, ma si deve tener presente il fatto che la loro attività può comportare nuovi rischi per i dipendenti che lavorano permanentemente in un determinato impianto. Ad

esempio, vi possono essere mezzi di trasporto dei subappaltatori in loco e la loro presenza può risultare imprevista. Inoltre queste persone possono impiegare impianti di saldatura o maneggiare grandi attrezzature in prossimità di corridoi e passerelle, che costituiscono altrettanti elementi di rischio potenziale per i lavoratori in loco, per i quali si tratta di attività non usuali.

Analogamente, i datori di lavoro che impiegano dipendenti presso gli impianti di altre imprese, come è il caso delle ditte che si occupano di manutenzione e il cui personale proviene da agenzie di collocamento, dovranno garantire la sicurezza e la sanità dei propri dipendenti durante l'attività professionale. I datori di lavoro in questione dovranno anche eseguire valutazioni dei rischi che tengano conto delle interazioni tra i propri dipendenti e le attività da essi svolte e quelle dell'impresa presso cui sono chiamati a lavorare. Spetta a questi informare l'ufficio di collocamento o gli altri datori di lavoro e i loro dipendenti di tutti i possibili rischi derivanti da una situazione siffatta e delle necessarie misure di prevenzione. ●



Attenzione all'asbesto

Il contatto con le fibre di questo materiale può causare vari tumori

Anche l'Inail è impegnato nella prevenzione delle malattie professionali. A questo proposito ha creato un software, scaricabile gratuitamente dal sito www.inail.it, costituito essenzialmente da una serie di schede tecniche informatizzate che contengono: indicazioni sugli agenti causali chimici, fisici, biologici delle malattie professionali tabellate e sui principali fattori di rischio; la descrizione delle lavorazioni tutelate che espongono all'azione dell'agente causale; i quadri patologici caratteristici; gli esami strumentali e di laboratorio per le diagnosi; gli obblighi di legge per datore di lavoro e medico.

Una parte dei prodotti elencati è di frequente utilizzo in edilizia, pertanto pubblichiamo alcune schede. Dopo la prima, dedicata a cemento e calce, questa volta pubblichiamo la scheda sull'asbesto il cui contatto può provocare diversi tipi di tumore.

Cause della malattia: asbesto (mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone)

Lavorazioni tutelate: quelle che espongono all'azione delle fibre di asbesto anche se presenti nel talco

Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rischio: illimitato

Denuncia all'Ispettorato del Lavoro: NO

Denuncia all'Ispesl: SI

Principali fattori di rischio e sostanze tutelate

Asbesto (silicati naturali fibrosi) - gruppo del serpentino - Crisotilo (amianto bianco) - gruppo dell'anfibolo - Grocidolite (amianto blu) - Amosite (amianto bruno) - Tremolite - Antofillite - Actinolite

Principali lavorazioni comprese tra quelle tutelate, con periodicità (in mesi) della visita medica obbligatoria secondo il Dpr 30/06/65, n. 1124 art 157 e segg. (non superiore a 12), e D.Lvo 277/91

Produzione di manufatti di cemento-amianto, asfalto-amianto, gomma-amianto

Ogni altra lavorazione che esponga all'azione delle fibre di asbesto anche se presenti nel talco

Indicazioni orientative sull'impiego dei singoli minerali d'asbesto nella fabbricazione dei principali manufatti

Manufatti	% amianto	minerale
cemento-amianto per l'edilizia	10-15	crisotilo in prevalenza: crocidolite e amosite 3% o meno
pannelli di isolamento resistenti al fuoco	25-40	amosite - crisotilo in subordine
piastrelle per pavimento	5-8	crisotilo

Organi e sistemi particolarmente colpiti, con manifestazioni e/o sintomi più comuni della forma cronica della malattia

Pleura: mesotelioma - polmone: carcinoma - pericardio: mesotelioma - peritoneo: mesotelioma

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale

Anamnesi accurata, specie quella lavorativa - esami clinici - esami di laboratorio: emocromo, VES, EGA - esami citologici espettorato, liquido pleurico e peritoneale - esami immunoistochimici (per conferma diagnosi mesotelioma): citocheratina+, vimentina+, BER EP4-, CEA-, EMA+ - Esami strumentali: rx torace, ECG, spirometria, DLCO, EGA, Ecografia cardiaca e addominale (ev. laparoscopia con biopsia, ev. biopsia TAC guidata), ev. TAC e broncoscopia in caso di sospetta neoplasia polmonare.